

**PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA
MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ
DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA**

La/Il sottoscritta/o ARCHITETTO DANIEL MANTOVANI

[la parte in corsivo da compilarsi qualora non si provveda alla sottoscrizione con firma elettronica qualificata o con firma elettronica digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii. e del D.P.C.M. n. 129/09]

nata/o a _____ prov. ____
il _____ e residente in _____
nel Comune di _____ prov. ____
CAP _____ tel. _____ fax _____/
email _____

in qualità di VALUTATORE INCARICATO

del piano – progetto – intervento denominato VARIANTE n. 2 AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA (VR) DI ADEGUAMENTO AL PTCP

DICHIARA

che per le modifiche apportate nell'istanza presentata NON è necessaria la valutazione di incidenza in quanto riconducibile all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dell'Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n° 1400 del 29/08/2017 al punto / ai punti [barrare quello/i pertinente/i]

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23✓	

Alla presente si allega la relazione tecnica dal titolo: DEFINIZIONE DELLA RISPOSTENZA ALLE IPOTESI DI NON NECESSITA' DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA

DATA
21/01/2021

II DICHIARANTE
ARCHITETTO DANIEL MANTOVANI



Informativa sull'autocertificazione ai del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il rilascio di dichiarazioni false o mendaci è punito ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia.

Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente indicato, sono rese ai sensi, e producono gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 ss.mm.ii., la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento d'identità del dichiarante, all'ufficio competente Via fax, tramite un incaricato, oppure mezzo posta.

DATA
21/01/2021

II DICHIARANTE
ARCHITETTO DANIEL MANTOVANI



MODELLO DI INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)

di cui alla dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

Il **Titolare del trattamento** dei dati è il Comune di Cazzano di Tramigna, C.F./P.I. 00659190235, nella persona del Sindaco pro tempore, con i seguenti dati di contatto: Piazza Giacomo Matteotti n. 1, 37030 Cazzano di Tramigna (VR), tel. 0457820506 e-mail segreteria@comune.cazzanoditramigna.vr.it pec comune.cazzanoditramigna.vr@pecveneto.it

Il **Responsabile della Protezione** dei dati (c.d. DPO o RPD) è la società NEXT.ORG SRLS – Piazza Carli, 43 36012 Asiago (VI), Referente Ing. Elio Bardelli email: info@nextsrls.org

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è quella di consentire lo svolgimento dei compiti di valutazione dell'incidenza di piani, progetti e interventi sui siti della rete Natura 2000 e di quelli ad esso connessi e conseguenti (es. vigilanza, monitoraggio, ...) e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e 9 del Regolamento 2016/679/UE) è l'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.).

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati, trattati da persone autorizzate, [indicare una opzione e compilare la parte mancante]:

☒ potranno essere comunicati alla Regione del Veneto – Autorità regionale competente per la valutazione di incidenza o ad altre Pubbliche Amministrazioni ai fini della vigilanza in materia di valutazione di incidenza e non saranno diffusi.

☐ potranno essere comunicati alla Regione del Veneto – Autorità regionale competente per la valutazione di incidenza o ad altre Pubbliche Amministrazioni ai fini della vigilanza in materia di valutazione di incidenza e diffusi attraverso [indicare il canale di diffusione] _____, ai sensi del [indicare articolo e atto normativo che regola la diffusione] _____

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai seguenti criteri:

- per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), il tempo stabilito dalle regole interne proprie all'Amministrazione e da leggi e regolamenti in materia;
- per altre finalità, il tempo necessario a raggiungere le finalità in parola.

Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al *Titolare del trattamento o suo rappresentante* l'accesso ai dati personali che la riguardano, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.

Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

Il conferimento dei dati discende dalla necessità di consentire lo svolgimento dei compiti di valutazione dell'incidenza di piani, progetti e interventi sui siti della rete Natura 2000 e di quelli ad esso connessi e conseguenti (es. vigilanza, monitoraggio, ...).

L'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali e il mancato conferimento non rende possibile lo svolgimento dei predetti compiti.

DATA 21/01/2021

f.to IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
O SUO RAPPRESENTANTE

IL DICHIARANTE (per presa visione)

ARCHITETTO DANIEL MANTOVANI



Relazione Tecnica (ai sensi della D.G.R.V. n. 1400 del 29 agosto 2017)

Definizione della rispondenza alle ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza

COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA

**VARIANTE N. 2 AL PAT DEL COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA (VR)
DI ADEGUAMENTO AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP)**

INDICE.....	2
INTRODUZIONE.....	3
VERIFICA DELLA RISPONDENZA.....	7
1. Descrizione del piano: Variante n. 2 al Piano di Assetto del Territorio del Comune di Cazzano di Tramigna (VR) di adeguamento al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)	7
2. Localizzazione cartografica - corografica.....	14
3. Verifica dell'eventuale presenza di elementi naturali nell'area interessata dalla previsioni del progetto.....	18
4. Analisi e verifica della rispondenza alle ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza (D.G.R.V. n. 1400/2017).....	23
5. Conclusioni.....	26

Secondo quanto espresso al paragrafo 3 dell'art. 6 della Direttiva 92/43/Cee la valutazione dell'incidenza è necessaria per "... qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione ..." dei siti della rete Natura 2000 "... ma che possa avere incidenze significative su tali siti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti ...", tenendo conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi siti.

L'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii. (attuativo della sopracitata direttiva 92/43/CEE) stabilisce che ogni piano, progetto o intervento, per il quale sia possibile una incidenza significativa negativa sui siti di rete Natura 2000, debba essere sottoposto a procedura di valutazione di incidenza al fine di individuare e valutare gli effetti degli interventi sui siti, tenuto conto degli obiettivi di conservazione stabiliti per ciascun sito. I siti rispetto ai quali va effettuata la valutazione degli effetti sono i proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC), i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS), che costituiscono la rete Natura 2000.

Regione Veneto è intervenuta più volte a definire e disciplinare i compiti affidati alla sua competenza, in attuazione di quanto previsto dal decreto nazionale, da ultimo con la deliberazione di Giunta regionale n. 1400 del 29.08.2017, con la quale è stata approvata la nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative", che sostituisce la precedente versione approvata con DGRV n. 2299/2014.

Nell'allegato A della DGRV n. 1440/2017 si specifica che l'obbligo di effettuare la procedura per la valutazione di incidenza riguarda tutti i piani, i progetti e gli interventi che possono comportare incidenze significative negative sui siti della rete Natura 2000: al paragrafo 2.2 viene definito un elenco di piani, progetti e interventi per i quali non è necessaria la valutazione di incidenza.

In particolare si precisa che la valutazione di incidenza non è necessaria, oltre che nei casi per i quali ricorrono le seguenti condizioni:

- a) piani, progetti, interventi connessi e necessari alla gestione dei siti della rete Natura 2000 e previsti dai Piani di Gestione;
- b) piani, progetti, interventi la cui valutazione di incidenza è ricompresa negli studi per la valutazione di incidenza degli strumenti di pianificazione di settore o di progetti e interventi in precedenza già autorizzati;

anche nei casi qui di seguito elencati:

1. progetti e interventi espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza;
2. modifiche non sostanziali a progetti e interventi già sottoposti con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza;
3. modifiche allo strumento urbanistico in attuazione della cosiddetta "Variante Verde", ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'art. "7 – Varianti verdi" della L.R. 04/2015, per la riclassificazione di aree edificabili;
4. rinnovo di autorizzazioni e concessioni rilasciate per progetti e interventi già sottoposti con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza;
5. rinnovo di autorizzazioni e concessioni, che non comportino modifiche sostanziali, di opere realizzate prima del 24 ottobre 1997, data di entrata in vigore del DPR n. 357/1997;
6. progetti e interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, anche con modifica della destinazione d'uso, purché non comportino aumento di superficie occupata al suolo o di volumetria;
7. piani, progetti, interventi finalizzati all'individuazione e abbattimento delle barriere architettoniche su edifici e strutture esistenti, senza aumento di superficie occupata al suolo;
8. piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza e qualora non diversamente individuato, nella decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza;
9. interventi di manutenzione ordinaria del verde pubblico e privato e delle alberature stradali, con esclusione degli interventi su contesti di parchi o boschi naturali o su altri elementi naturali autoctoni o storici;
10. progetti o interventi espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti da linee guida, che ne definiscono l'esecuzione e la realizzazione, sottoposte con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza;
11. programmi e progetti di ricerca o monitoraggio su habitat e specie di interesse comunitario effettuati senza l'uso di mezzi o veicoli motorizzati all'interno degli habitat terrestri, senza mezzi invasivi o che prevedano l'uccisione di esemplari e, per quanto riguarda le specie, previa autorizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

12. piani e programmi finanziari che non prevedono la precisa e puntuale localizzazione territoriale delle misure e delle azioni, fermo restando che la procedura si applica a tutti i piani, progetti e interventi che da tali programmi derivino;
13. installazione di impianti fotovoltaici o solari termici aderenti o integrati e localizzati sugli edifici esistenti o loro pertinenze, in assenza di nuova occupazione di suolo;
14. interventi per il risparmio energetico su edifici o unità immobiliari esistenti, con qualsiasi destinazione d'uso, in assenza di nuova occupazione di suolo;
15. installazione di impianti per la produzione di energia elettrica o termica esclusivamente da fonti rinnovabili in edifici o aree di pertinenza degli stessi;
16. pratiche agricole e colturali ricorrenti su aree già coltivate, orti, vigneti e frutteti esistenti, purché non comportino l'eliminazione o la modificazione di elementi naturali e seminaturali eventualmente presenti in loco, quali siepi, boschetti, arbusteti, prati, pascoli, maceri, zone umide, ecc., né aumenti delle superfici precedentemente già interessate dalle succitate pratiche agricole e colturali;
17. miglioramento e ripristino dei prati o dei prati-pascolo mediante il taglio delle piante infestanti e di quelle arboree ed arbustive di crescita spontanea, costituenti formazione vegetale non ancora classificabile come "bosco", effettuato al di fuori del periodo riproduttivo delle specie presenti nell'area;
18. interventi di manutenzione ordinaria delle infrastrutture viarie o ferroviarie, delle reti infrastrutturali di tipo lineare (acquedotti, fognature, ecc.), delle infrastrutture lineari energetiche (linee elettriche, gasdotti, oleodotti, ecc.), degli impianti di telefonia fissa e mobile, nonché degli impianti per l'emittenza radiotelevisiva, a condizione che non comportino modifiche significative di tracciato o di ubicazione, che non interessino habitat o habitat di specie, che non necessitino per la loro esecuzione dell'apertura di nuove piste, strade e sentieri e che non comportino alterazioni dello stato dei luoghi quali scavi e sbancamenti;
19. interventi di manutenzione degli alvei, delle opere idrauliche in alveo, delle sponde e degli argini dei corsi d'acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque;
20. interventi di difesa del suolo, dichiarati di somma urgenza o di pronto intervento e quelli di protezione civile, dichiarati indifferibili e urgenti ai sensi della normativa vigente;
21. opere di scavo e reinterro limitatamente all'esecuzione di interventi di manutenzione di condotte sotterranee poste esclusivamente e limitatamente in corrispondenza della viabilità esistente, nonché tutte le opere per il raccordo degli utenti alle reti dei servizi esistenti di gas, energia

elettrica, telecomunicazioni, acquedotto e fognatura, ivi comprese le relative opere di scavo, posa delle condutture e reinterro e senza l'occupazione di suolo naturale al di fuori di tale viabilità esistente e che non interessino habitat o habitat di specie;

22. manifestazioni podistiche e ciclistiche e altre manifestazioni sportive, purché con l'utilizzo esclusivamente di strade o piste o aree attrezzate esistenti;

23. piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.

Per modifiche non sostanziali o non significative, di cui al precedente elenco puntato, debbono intendersi quelle modifiche che non comportano il cambiamento dell'area direttamente interessata dal piano, progetto o intervento, l'aumento dei consumi (energetici, idrici e di materie prime), l'attivazione di nuove fonti di emissioni (aeriformi, idriche, sonore, luminose, rifiuti), la determinazione di nuovi fattori di cui all'allegato B, già oggetto di valutazione, e quelle modifiche che costituiscono mera attuazione di prescrizioni impartite dall'autorità competente per la valutazione di incidenza e contenute nell'atto di autorizzazione.

Inoltre, ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., la valutazione di incidenza non si applica ai programmi i cui eventuali elaborati e strumenti normativi e cartografici non determinano effetti misurabili sul territorio, ricomprendendo in questi anche gli accordi di programma e i protocolli di intesa, fermo restando, invece, che la procedura per la valutazione di incidenza si applica a piani, progetti e interventi che da tali programmi derivano.

Nel caso in esame, ovvero la proposta di: **Variante n. 2 al Piano di Assetto del Territorio del Comune di Cazzano di Tramigna (VR) di adeguamento al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)**, è stata prodotta specifica dichiarazione, secondo il modello riportato nell'allegato E della D.G.R.V. n. 1400/2017, che quanto proposto non è soggetto alla procedura per la valutazione di incidenza, ed, in allegato, è stata redatta la presente relazione tecnica per definire la rispondenza alle ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza di cui sopra.

1. Descrizione del piano: Variante n. 2 al Piano di Assetto del Territorio del Comune di Cazzano di Tramigna (VR) di adeguamento al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)

Il Comune di Cazzano di Tramigna è dotato di Piano di Assetto Territoriale redatto ai sensi della L.R. n. 11/2004, adottato con D.C.C. n. 33 del 09/11/2011, approvato con D.G.R. n. 682 del 14/05/2013 ed efficace dal 19/06/2013.

Il Piano Regolatore Comunale del Comune di Cazzano di Tramigna è costituito pertanto dal:

- Piano di Assetto del Territorio ;
- Piano degli Interventi (P.I.), la cui efficacia è stata assunta prima dal Piano Regolatore Generale vigente per le sue sole parti compatibili con il P.A.T., ai sensi dell'art. 48, comma quinto, della L.R. n. 11/2004.

Successivamente è stata redatta la Variante n. 1 al Piano degli Interventi completando l'operatività della disciplina urbanistica, definendo il quadro delle norme applicabili sull'intero territorio, cogliendo appieno l'opportunità prevista dalla L.R. n. 11/2004:

- Variante n. 1 al Piano degli Interventi, approvata con D.C.C. n. 28 del 27 luglio 2016.

A seguire è stata redatta la variante n. 1 al P.A.T. approvata con DCC n. 19 del 21/10/2020 con l'obiettivo di adeguarsi:

- alla L.R. n. 14/2017 “Disposizioni per il contenimento del Consumo di suolo e modifiche della L.R. n. 11/2004” ed alla DGR n. 668 del 15/05/2018 “Individuazione della quantità massima del consumo di suolo ammesso nel territorio regionale ai sensi dell'art. 4, comma 2 lettera a) della L.R. n. 14/2017. Deliberazione n. 125/CR del 19/12/2017”;
- all'intesa tra Governo, Regioni e Comuni, recependo il Regolamento Edilizio Tipo (RET) secondo quanto indicato dalla Provincia di Verona con le “Linee Guida per l'adeguamento dei piani comunali vigenti” inserendo una norma che lo richiama tra gli elementi strutturali del P.A.T., demandando al P.I. la conseguente modifica del Regolamento Edilizio vigente e delle Norme Tecniche Operative, entro i termini fissati dalla legge.

La suddetta variante ha seguito l'iter definito dalla L.R. n. 14/2017 all'art. 14, che prevede un percorso “semplificato” come determinato dalla Regione Veneto e considerato un obbligo l'adeguamento

a provvedimenti di ordine superiore con la scadenza per tali adempimenti prevista al 30 settembre 2020 (cfr. art. 17, c. 7, L.R. n. 14/2019).

Con la presente **Variante n. 2 al Piano di Assetto del Territorio del Comune di Cazzano di Tramigna (VR) di adeguamento al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)** l'amministrazione intende procedere anche con l'adeguamento al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale attraverso la procedura prevista dall'art. 14 della L.R. n. 11/2004 provvedendo ad un "adeguamento normativo", recependo le indicazioni normative che comportano il mero riporto di tematismi senza alcuna modifica.

Di seguito si elencano brevemente le principali operazioni di adeguamento occorse con la presente proposta di variante sugli elaborati del P.A.T. vigente.

PARTE I VINCOLI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Titolo 1 Vincoli ambientali (artt. da 5 a 7)

Relativamente al tema degli Vincoli ambientali, si è provveduto alla ricognizione ed un aggiornamento dei vincoli di legge riconoscendo e classificando le varie aree come previsto dall'art. 6 delle NT_PTCP punto 1 lett a), differenziando le aree nelle varie categorie previste, vincolo, protezione e tutela.

Per quanto riguarda gli Usi Civici esiste la dichiarazione di inesistenza ai sensi del Decreto n. 5296 del 26 maggio 1958.

Vengono riportate le fasce di rispetto cimiteriali classificando in Tavola 1 la fascia di rispetto dei 200 mt ai sensi del R.D. n. 1265/1934 oltre alla fascia di rispetto ridotta autorizzata.

Titolo 2 Ambiti di interesse storico (artt. da 8 a 10)

Nello specifico relativamente al tema degli Ambiti di interesse storico, viene riportata la delimitazione dei centri storici così come recepiti dal P.T.C.P. come previsto dall'art. 10, punto 1, lett a) delle NT_PTCP, riconoscendone il valore di tutela ed individuando il patrimonio minore come elemento puntuale. Nella tavola 4 della Trasformabilità sono stati riportati gli ambiti generati dalla somma dei tematismi: Atlante e P.A.T./P.I. vigente.

Viene integrato l'art. 10 Invarianti di natura storico – monumentale, con l'individuazione puntuale della Chiesetta di San Pietro in Briano e del Santuario del Crocefisso in San Felice.

PARTE II FRAGILITA'

Titolo 1 Aree soggette a dissesto idrogeologico (artt. da 11 a 20)

Non sono presenti elementi che ricadono all'interno del territorio messi in evidenza del PTCP e si considera che lo studio geologico e di compatibilità idraulica allegata al P.A.T. sia corretta ed approfondita in modo da considerare la normativa adeguata alla tutela e fragilità del territorio.

Titolo 2 Fragilità ambientale (artt. da 21 a 36)

Sono state verificate le “grotte” individuate dal PTCP e, dato lo studio effettuato in sede di formazione del P.A.T., data la scala di maggior dettaglio, che ha individuato oltre le grotte anche una particolarità geologica denominata “marmitta” posta a nord del territorio nei pressi della località Caltrano, si è determinato di confermare la situazione vigente.

In Tavola 3 vengono recepite la fascia di ricarica degli acquiferi integrando le norme ai sensi dell'artt. 24 delle NT_PTCP.

Nel rispetto dell'art. 30 Miniere in Concessione delle NT_PTCP è stata individuata e disciplinata la miniera presente a nord/est al confine con il comune di San Giovanni Ilarione. Si rimanda al Piano degli Interventi la disciplina operativa in considerazione che la miniera ricade per la quasi totalità su S. Giovanni Il., sia come accessibilità che per le infrastrutture.

Sono state integrate le normative di tutela del P.A.T. recependo i contenuti previsti dagli artt. 31 – 36 e nel rispetto del Piano Regionale di Tutela delle Acque.

PARTE III SISTEMA AMBIENTALE

Titolo 1 Rete Ecologica (artt. da 46 a 51)

Relativamente al Sistema Ambientale è stato recepito in tavola 2 e 4 il sistema della rete ecologica del P.T.C.P. ad integrazione della rete comunale presente nel P.A.T. con l'integrazione in normativa di alcuni aspetti prescrittivi. La nuova Rete Ecologica Provinciale è recepita anche tra le invarianti di natura ambientale senza alcuna modifica demandando al P.I. la localizzazione degli elementi rispetto alla morfologia del territorio e qualora si necessiti di adattamenti la variante al P.I. potrà essere approvata previa Verifica di Assoggettabilità a VAS.

Il territorio comunale è interessato da due ambiti, Corridoio Ecologico e Aree di connessione naturalistica, il primo interessa il corso d'acqua Tramigna abbracciando anche territori limitrofi mentre il secondo interessa il resto del territorio.

Inoltre viene recepito anche il Corridoio Ecologico definito dal P.T.R.C. recentemente approvato con DGR n. 62 del 30/06/2020, con relativa norma operativa ai sensi dell'art. 26 e 27 delle NT_PTTC.

PARTE IV SISTEMA INSEDIATIVO – INFRASTRUTTURALE

Titolo 1 Insediamento produttivo (artt. da 55 a 62)

Per il sistema insediativo-infrastrutturale il P.T.C.P. individua gli ambiti produttivi di interesse comunale (ZPC) ricadenti nel territorio e che coincidono con gli insediamenti produttivi all'interno del tessuto urbanizzato. La variante provvede con una ricognizione delle zonizzazioni produttive comunali verificandone la consistenza, confermandole e demandando le competenze normative ed operative al P.I.. Le possibilità di espansione del P.A.T. sono confermate adeguando le norme a previsto dall'art. 59, punti 3-4 delle NT_PTTC.

Titolo 2 Insediativo residenziale (artt. da 63 a 64)

Sono state valutate le aree della trasformazione e/o di espansione residenziale che erano state individuate con il P.A.T. con il loro percorso amministrativo-urbanistico a partire dal P.R.G fino al Piano degli Interventi secondo le indicazioni che ne ha dato il P.T.C.P nel 2015.

Titolo 3 Grandi Strutture di Vendita (artt. da 65 a 68)

Non sono presenti individuazioni di GSV ricadenti all'interno del territorio interessato.

Titolo 5 Sistema infrastrutturale scolastico (artt. da 71 a 74)

Non sono presenti infrastrutture scolastiche di livello provinciale di cui all'art. 74 delle NT_PTTC.

Titolo 6 Sistema infrastrutturale per la mobilità su gomma (artt. da 75 a 83)

La classificazione prevista dall'art. 76 delle NT_PTTC individua sul territorio solamente la “Rete Viaria Secondaria” senza indicare una disciplina diretta. Il P.A.T. vigente ha provveduto al riconoscimento di una strutturazione viaria con opportuna disciplina.

Per l'art. 83 Rete di mobilità ciclabile, viene recepito l' “Itinerario ciclabile principale di progetto” come individuato dalla Tavola 4 del PTCP in quanto rete principale del PTCP con relativi riferimenti normativi all'interno delle Norme Generali demandando al Piano degli interventi la definizione della rete dei percorsi locali per lo spostamento dalle zone residenziali verso i siti sensibili e di connessione alla rete principale definita dal PTCP, inoltre sempre il P.I. dovrà definire le caratteristiche da attuare per i percorsi protetti e la normativa per la costruzione delle strade di quartiere per lo sviluppo degli itinerari pedociclabili.

PARTE V SISTEMA PAESAGGISTICO

Per il sistema paesaggistico il PTCP individua i “caratteri valoriali del paesaggio” e gli “attributi di pregio del paesaggio”. Il territorio di Cazzano è interessato da:

- L’“Iconema” posto ad est del territorio comunale, denominato Monte Mirabello, viene individuato all’interno dell’art. 27 – Rete Ecologica, andando a completare il sistema comunale e provinciale;
- la “Strada del vino Soave e Arcole e Strada del vino Durello” della Tavola 5 del PTCP è stata inserita nella Tavola 4 delle Trasformabilità e integrata nell’art. 23 Sistema della mobilità;
- L’“Itinerario ciclabile” e il “Sentiero escursionistico” delle strade della mobilità slow sono recepiti come “Percorsi di fruizione turistica slow” in tavola 4 della Trasformabilità. Il riconoscimento della “Dorsale” trova la sua esplicazione nella Carta Geomorfologica, elaborata per la redazione del PATI originale, come “cresta di displuvio” e recepita nelle tavole del P.A.T. come coni ottici e vincolo paesaggistico.

Nelle figure che seguono si riportano gli elaborati cartografici che costituiscono la Variante n. 2 al P.A.T. , così come risultanti a seguito delle operazioni di adeguamento descritte nei paragrafi precedenti.

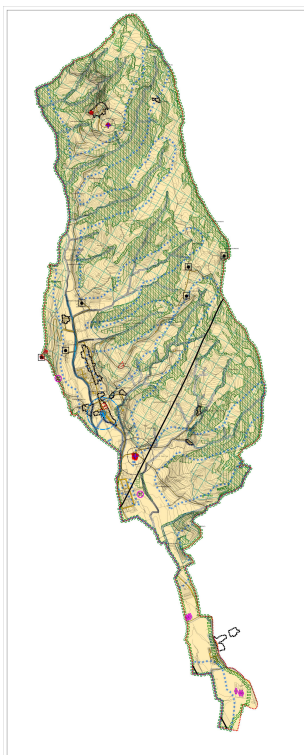


Figura 1 – PAT – Tavola 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione
Territoriale

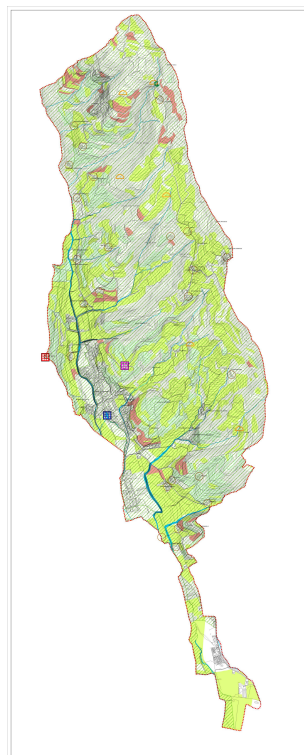


Figura 2 – PAT – Tavola 2 – Carta delle Invarianti

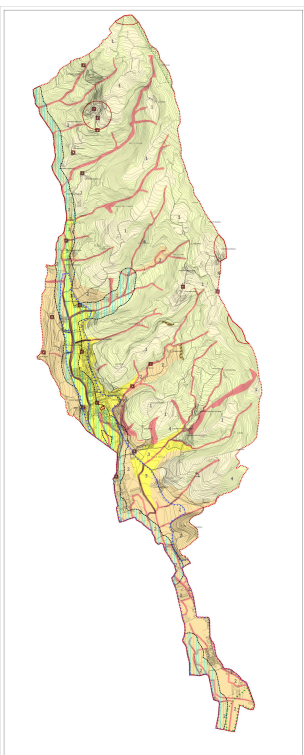


Figura 3 – PAT – Tavola 3 – Carta delle Fragilità

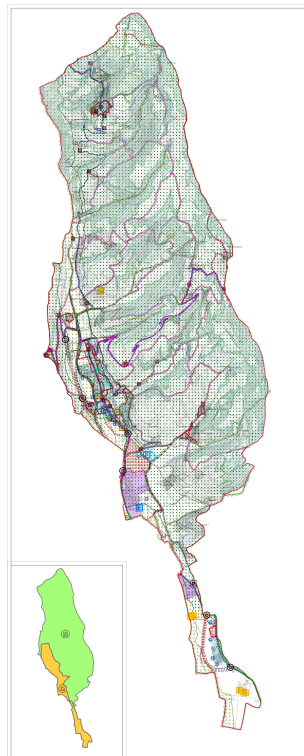


Figura 4 – PAT – Tavola 4 – Carta della Trasformabilità – ATO – Azioni
strategiche, Valori e Tutele

Obiettivi e contenuti tecnico-normativi di progetto

L'amministrazione comunale di Cazzano di Tramigna intende adeguarsi al P.T.C.P. attraverso la procedura prevista dall'art. 14 della L.R. n. 11/2004 "Procedimento di formazione, efficacia e varianti del piano di assetto del territorio":

La giunta comunale elabora un documento preliminare con i contenuti di cui all'articolo 3, comma 5 e, a seguito della conclusione della fase di concertazione di cui all'articolo 5, lo trasmette al consiglio comunale ai fini dell'adozione del piano. Il piano così adottato viene messo a disposizione del pubblico presso la sede del comune per la formulazione di osservazioni ed apporti conoscitivi.

Scaduti i termini per la raccolta delle osservazioni, il piano adottato è trasmesso alla provincia, unitamente alle osservazioni e alle relative controdeduzioni formulate dal consiglio comunale, che provvede alla conclusione della procedura di approvazione definitiva. La Provincia approva il piano decidendo sulle osservazioni presentate e può introdurre d'ufficio le modifiche necessarie ad assicurare la compatibilità del piano con il P.T.R.C. e con il P.T.C.P., la coerenza delle scelte di assetto e sviluppo del territorio rispetto al quadro conoscitivo elaborato, la tutela delle invarianti di natura paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica e l'osservanza del limite quantitativo di cui all'articolo 13, comma 1, lettera f) della L.R. n. 11/2004 (Consumo di suolo).

L'approvazione del piano e delle sue varianti comporta la decadenza dei piani urbanistici attuativi (PUA) vigenti limitatamente alle parti con esso incompatibili, salvo che i relativi lavori siano iniziati e siano rispettati i termini per la loro ultimazione.

Come premesso, la presente Variante n. 2 al P.A.T. del Comune di Cazzano di Tramigna attiene ad un mero "adeguamento normativo" allo strumento sovraordinato provinciale P.T.C.P. approvato con DGR n. 236 del 03/03/15 e divenuto efficace il 01/04/2015.

L'impostazione deriva dalle indicazioni contenute all'interno delle "Linee Guida per l'adeguamento al P.T.C.P. dei piani comunali vigenti" redatte dalla Provincia di Verona quale ausilio per le amministrazioni.

Trattasi pertanto di "adeguamento normativo" ai sensi della L.R. n. 11/2004 art. 14, attraverso il quale vengono recepite le indicazioni normative che comportano il mero riporto di tematismi senza alcuna modifica.

Per le singole modifiche normative, che sono state verificate e valutate all'interno della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS della Variante n. 2 al P.A.T. del Comune di Cazzano di Tramigna, si rimanda al testo normativo completo che costituisce parte integrante della proposta di variante urbanistica qui esaminata.

2. Localizzazione cartografica - corografica

Il Comune di Cazzano di Tramigna si sviluppa ai piedi della Lessinia orientale nella zona Est della Provincia di Verona, e include la parte sommitale del bacino idrografico del Tramigna, passando dai 700 m.s.l.m della località Tre Punte di Prealta ai 39 m.s.l.m. nella parte valliva più a sud, caratterizzando il territorio da una valle, delimitata ad ovest dalla Val d'Ilasi ed a est dalla Val d'Alpone, con declivi dolci e andamenti prevalentemente perpendicolari alla valle. La valle è nettamente delimitata ad est ed a ovest dalle due linee continue di monti, chiusa a nord e stretta fino all'abitato di Cazzano, per poi aprirsi verso sud dove il territorio del comune diventa pianeggiante.

Il territorio del Comune di Cazzano di Tramigna confina con i comuni di Colognola ai Colli, Ilasi, Montecchia di Crosara, San Giovanni Ilarione, Tregnago e Soave e si estende su una superficie di kmq. 12,25.

Il tessuto di Cazzano è caratterizzato dagli insediamenti di fondovalle sviluppati attorno a corsi d'acqua e lungo la viabilità di collegamento e distribuzione.

Al centro del Capoluogo la strada si apre creando una "Piazza" caratterizzata sul lato ovest dal laghetto del "Fontanon" elemento unico e caratteristico ricordato anche in foto d'epoca con il toponimo di "Lago della Mora". La strada principale taglia a metà il tessuto urbano, raccoglie le viabilità minori delle zone residenziali, per poi proseguire a nord verso la dorsale collinare e collegarsi al comune di Ilasi a nord – ovest. Il primo nucleo è proprio il Capoluogo ed è caratterizzato da una matrice urbanistica principale residenziale con episodi al suo interno di vitali attività vitivinicole. Gli altri due nuclei sono Costeggiola e Campiano. Il primo si trova a sud, ed è un nucleo urbano sviluppato a partire da un'antica corte di pregevole fattura ed oggi articolata da sviluppi residenziali degli ultimi anni. Campiano gode e soffre di una posizione di notevole bellezza, in quanto si tratta di una località posta a 450 mt di altitudine ed è costituito da una chiesa ed un gruppo di case posizionate sul pianoro del Monte Crocetta.

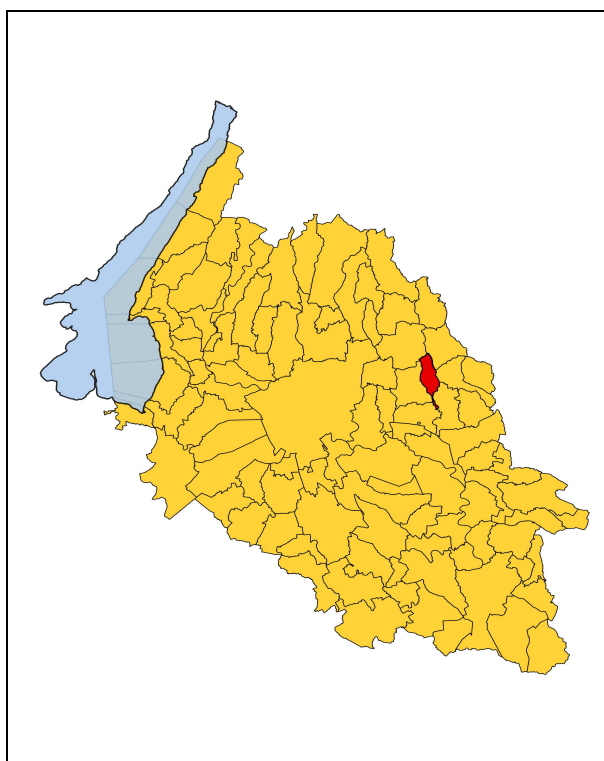


Figura 5 - Inquadramento geografico dell'ambito territoriale della Variante.

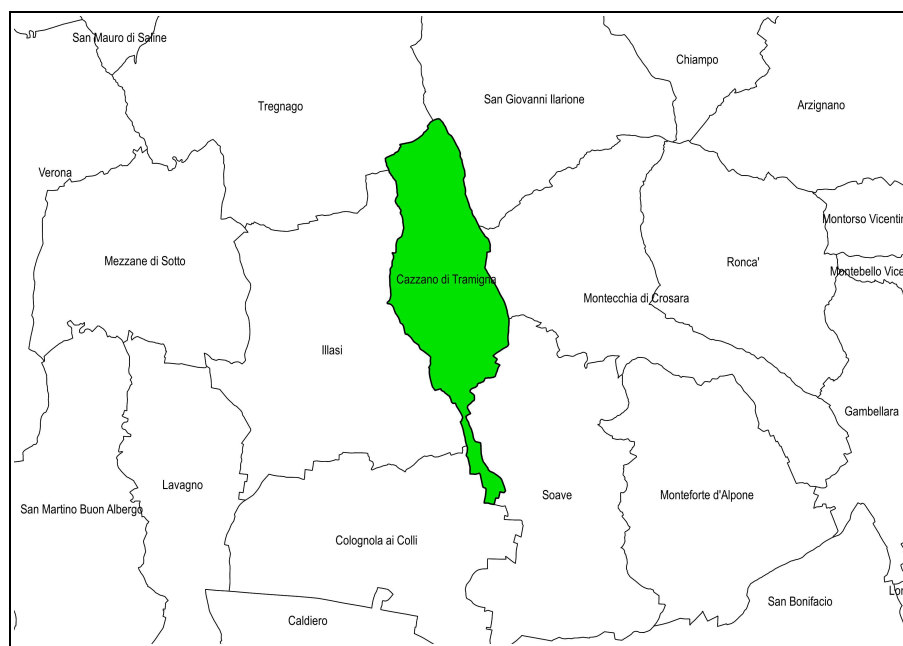


Figura 6 - Inquadramento confini amministrativi

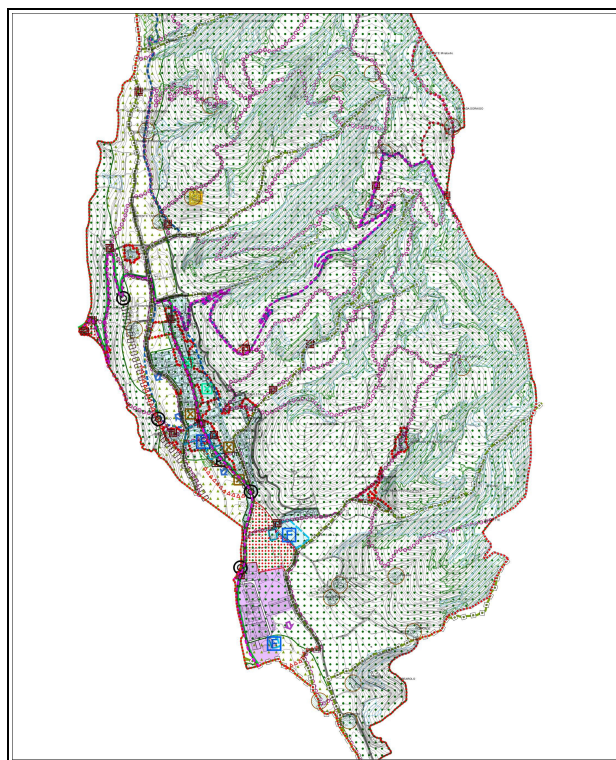
Il territorio del Comune di Cazzano di Tramigna si trova nella Lessinia orientale, ubicato quasi interamente sul fianco sinistro della Val Tramigna, alla quale si raccordano numerose valli trasversali, al limite della pianura. L'intera parte settentrionale e centrale, con esclusione pertanto della parte pianeggiante e della località di Costeggiola, è sottoposta a vincolo idrogeologico. Sono presenti aree di

denudazione con rocce affioranti e subaffioranti e zone a copertura di materiali sciolti costituiti da alluvioni di fondovalle, detrito di versante e accumuli di blocchi eterometrici più o meno cementati. Le forme rilevate sono attribuibili principalmente a fenomeni di erosione idrica e, in secondo luogo, a fenomeni gravitativi. All'origine di tali morfologie si invocano comunque manifestazioni neotettoniche rappresentate da faglie e da fratture con direzione N.N.O. - S.S.E. e N.E. – S.O.. Il capoluogo è in parte ubicato lungo una depressione Nord-Sud legata ad un paleoalveo che drenava una risorgiva ubicata un tempo nella porzione più settentrionale del paese di Cazzano. Sono presenti diverse aree di frana, la maggior parte delle quali superficiali, altre, sia attive che stabilizzate, interessanti uno strato maggiore di terreno (depositi di versante) e legate all'inclinazione del versante stesso. L'instabilità è favorita anche dalle infiltrazioni d'acqua che si verificano a seguito del ruscellamento concentrato nelle aree a monte dei terreni di frana. A testimonianza dei persistenti fenomeni franosi avvenuti nel passato vi sono numerose aree di frana stabilizzata.

Il comune di Cazzano di Tramigna è caratterizzato da una forte realtà agricola di pregio con ampie distese a vite, ciliegi per la produzione della rinomata "Mora di Cazzano" e alcuni lembi ad olivi che hanno portato nei decenni passati all'insediamento di due importanti realtà di frantoi. A queste colture comunque arbustive si alternano aree boscate che pur se frammentate creano un alternarsi in grado di fornire una interessante rete ecologica.

Questo territorio è percorso in senso longitudinale dalla S.P. n. 37A dei Ciliegi che collega l'abitato di Costeggiola, posto a sud, ed il Capoluogo per poi svoltare ad ovest verso Illasi, e lasciando Campiano, posto a nord.

L'estratto cartografico della Tavola n. 4 "Carta della Trasformabilità – ATO – Azioni strategiche, Valori e Tutele" del PAT, evidenzia come il territorio di Cazzano di Tramigna ci caratterizzi per la presenza puntiforme del sistema dell'edilizia rurale, del sistema dell'architettura con valore storico – testimoniale (come per esempio la Chiesetta di San Pietro in Briano e il Santuario del Crocefisso in San Felice), ma anche dei contesti figurativi dei complessi monumentali e dei Centri Storici.



VALORI E TUTELE CULTURALI		
	CENTRI STORICI	ART. 24
	SISTEMA DELL'EDILIZIA RURALE CON VALORE ARCHITETTONICO	ART. 24
	SISTEMA DELL'EDILIZIA RURALE CON VALORE ARCHITETTONICO	ART. 24
	SISTEMA DELL'ARCHITETTURA CON VALORE STORICO - TESTIMONIALE	ART. 24
	CONTESTI FIGURATIVI DEI COMPLESSI MONUMENTALI	ART. 25
	CONI VISUALI DI INTERESSE PAESAGGISTICO	ART. 26

Figura 7 – PAT – Analisi delle componenti storico – architettoniche e di natura funzionale

Lungo l'asse nord sud si sono sviluppate anche due zone produttive, poste tra i due abitati di Costeggiola e Cazzano. Le contrade sono invece diffuse in maniera omogenea su tutto il territorio e collegate da strade locali in quanto la loro stessa dimensione ridotta ne garantiva la sopravvivenza in un sistema abitato - spazio aperto retto da precisi rapporti abitanti – produzione agricola.

Inoltre dobbiamo ricordare come in tutto il territorio sono disseminati elementi che testimoniano la storia rurale e le credenze degli abitanti di questi territori.

3. Verifica dell'eventuale presenza di elementi naturali nell'area interessata dalla previsioni del progetto

Il territorio di Cazzano di Tramigna non è direttamente interessato dalla presenza di ambiti SIC/ZPS della Rete Natura 2000. Nella figura che segue viene evidenziata la collocazione geografica dell'ambito SIC/ZPS (IT3210042 "Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine") più limitrofa al territorio comunale.

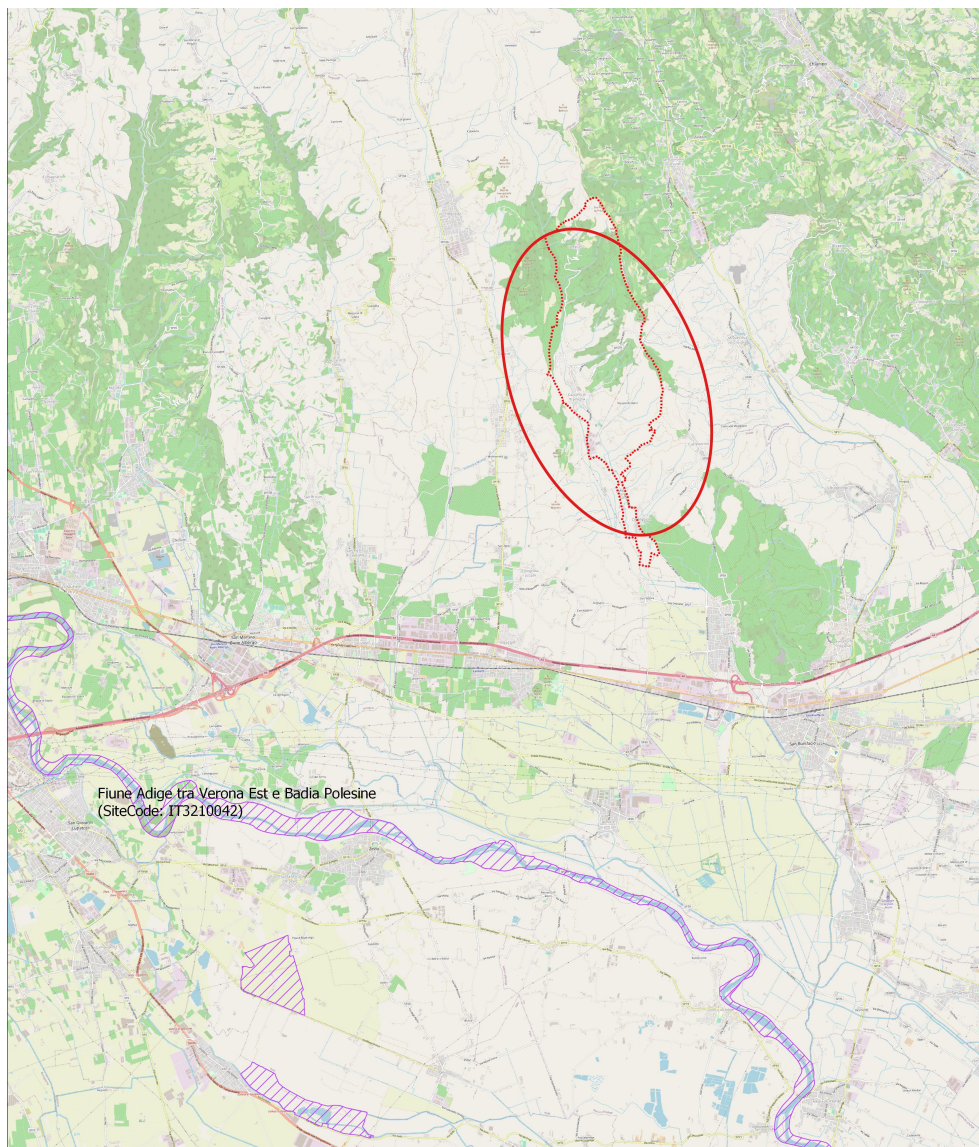


Figura 8 – Collocazione geografica area SIC IT3210042 "Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine"

Le aree protette, soprattutto se dotate di ambienti umidi e/o di corsi d'acqua associati a vegetazione arborea/arbustiva, rappresentano uno degli strumenti principali per la conservazione della biodiversità. Le aree verdi contribuiscono inoltre a mitigare gli effetti di degrado e gli impatti prodotti dalla presenza delle edificazioni e dalle attività dell'uomo, regolando gli effetti del microclima cittadino e regimando i picchi termici estivi con una sorta di effetto di condizionamento naturale dell'aria.

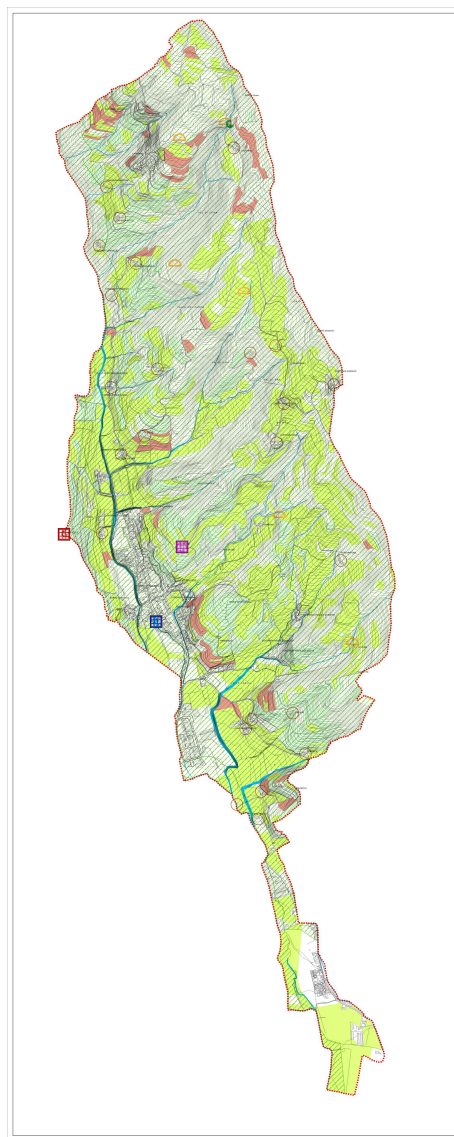


Figura 9 – PAT – Carta delle Invarianti

Il progetto della rete ecologica locale contenuto all'interno del PAT, evidenzia come la maggior parte del territorio comunale, ad esclusione del peduncolo che scende fino a Costeggiola, è caratterizzato dalla presenza di una rete ecologica complessa individuata dal PAT e confermata sia dal PTCP sia dal PTRC. Troviamo quindi i corridoi ecologici principali del PAT, che si sovrappongono a quelli della rete ecologica del PTRC, e i corridoi ecologici secondari. Abbiamo poi il corridoio ecologico del PTCP che si estende lungo il fondovalle e le aree di connessione naturalistica del PTCP che salgono lungo i versanti occupando la maggior parte del territorio comunale.

Viene inoltre individuato dal PTCP e riportato nel PAT l'iconema del Monte Mirabello. Tale ambito, per la sua posizione strategica tra la Val Tramigna e la Val d'Alpone, costituisce un elemento importante per il sostentamento delle specie in transito sul territorio o per la custodia di particolari microambienti.

Nelle aree sopra elencate costituiscono invariante gli elementi di naturalità in essi contenuti utili al mantenimento e sviluppo della biodiversità e la continuità della rete complessiva che essi compongono e, pertanto, il PAT ne tutela e prevede il consolidamento e la densificazione di elementi vegetali, con i relativi e specifici caratteri naturalistici - ambientali, che favoriscono il mantenimento e lo sviluppo della biodiversità garantendo la continuità del sistema ecologico territoriale.

Una delle cause di degradazione del suolo è sicuramente la sempre maggiore diffusione delle aree urbanizzazione e lo sviluppo di infrastrutture dei trasporti che hanno come conseguenza la cementificazione del territorio che per il comune di Cazzano di Tramigna si concentra lungo il fondovalle con il rischio di un'edificazione senza soluzione di continuità che provocherebbe un'interruzione netta del sistema naturale. Le aree urbanizzate possono infatti creare effetti negativi sulla componente vegetazionale e sulla componente faunistica, perché oltre a provocare una riduzione dei siti idonei in termini di potere trofico e di habitat naturali adatti al rifugio e alla riproduzione della fauna, ne limita la diffusione a causa del disturbo generale provocato dalla vicinanza con gli insediamenti stessi.

La composizione eterogenea della flora e della fauna di un determinato ambiente, determinata nell'arco di migliaia di anni da eventi climatici e geologici, è stata profondamente modificata ed alterata nella sua composizione intrinseca nell'ultimo secolo dall'attività antropica che ha modellato l'ambiente esterno e le sue componenti floro/faunistiche, anche come diretto traslocatore di specie vegetali ed animali, nell'esercizio di attività prima di coltivazione, allevamento e caccia e successivamente di urbanizzazione dell'ambiente. L'ambiente padano e pedemontano ha perso così la sua naturalità in modo drastico; l'omogeneizzazione dell'ambiente e l'abbandono di tecniche colturali tradizionali hanno determinato una forte riduzione della diversità in specie animali presenti.

Negli ultimi 40 anni, in particolare, lo sviluppo economico ha comportato una profonda trasformazione dell'assetto del territorio, con consumo e sottrazione alla SAU di suoli destinati a processi di urbanizzazione e realizzazione di infrastrutture. Per quanto attiene al territorio di Cazzano di Tramigna, in particolare, il fenomeno vede una netta prevalenza di insediamenti a carattere residenziale nella parte centrale del comune nella vallata, e produttivo nella parte più a sud sud dove la vallata si apre nella pianura.

I boschi rappresentano per eccellenza gli habitat naturali della flora e della fauna selvatiche, e costituiscono serbatoio di biodiversità. I boschi giocano poi un ruolo fondamentale nella regimazione delle acque e nella prevenzione dei fenomeni erosivi, oltre che nella valorizzazione del paesaggio e nel fornire spazi per scopi turistico-ricreativi. Diversi sono gli elementi che concorrono a delineare l'elevata qualità ambientale del territorio; tra questi le formazioni boschive giocano un ruolo primario. Prendendo a

rispetto alla carta forestale della Regione Veneto, si possono evidenziare formazioni boscate lungo tutti i versanti dei monti che si innalzano a est della Val Tramigna. La superficie boscata comunale si attesta attorno ai 338 ha, all'interno dei quali troviamo formazioni forestali del tipo arbusteti, formazioni antropogene di pino nero, formazione antropogene di robinia, orno-ostrieti tipici, ostrio-querceti a scotano. Troviamo poi lungo i corsi d'acqua una vegetazione ripariale in cui troviamo salice stipolato, ontano bianco, maggiociondolo, nocciolo, sambuco nero e altre specie erbacee.

La superficie agricola si estende su circa un 80 % del territorio agricolo caratterizzandosi con colture arboree specializzate quali vigneti, oliveti e frutteti.



Figura 10 – Livello informativo delle aree boscate secondo la L.R. 13.09.1978 n. 52

Il territorio comunale è situato nella parte nord-est della provincia nell'ultima propaggine sud-orientale delle Prealpi venete chiamata Lessinia in cui si situa il territorio comunale è quello pedemontano/pianeggiante in cui ove è possibile si sfrutta la risorsa suolo per le colture agricole (seminativo in primis) e nella rimanente parte rimane prevalente invece l'insediamento antropico residenziale e produttivo - terziario.

La proposta di variante urbanistica in esame, Variante n. 2 al P.A.T. del Comune di Cazzano di Tramigna attiene all'adeguamento allo strumento sovraordinato provinciale P.T.C.P. approvato con DGR n. 236 del 03/03/15 e divenuto efficace il 01/04/2015.

L'impostazione deriva dalle indicazioni contenute all'interno delle "Linee Guida per l'adeguamento al P.T.C.P. Dei piani comunali vigenti" redatte dalla Provincia di Verona quale ausilio per le amministrazioni e consiste in un adeguamento normativo, ai sensi della L.R. n. 11/2004 art. 14, con il recepimento delle indicazioni normative.

Relativamente al Sistema della Biodiversità è stato recepito il sistema della rete ecologica del P.T.C.P. Ad integrazione della rete comunale presente nel P.A.T. con l'integrazione in normativa di alcuni aspetti prescrittivi. La nuova Rete Ecologica Provinciale è recepita anche tra le invarianti di natura ambientale senza alcuna modifica demandando al Piano degli Interventi la localizzazione degli elementi rispetto alla morfologia del territorio. Nel caso in cui fossero necessari degli adeguamenti, la variante al PI potrà essere approvata previa Verifica di Assoggettabilità a VAS.

Il territorio comunale è interessato da corridoi ecologici principali individuati dal PAT, che si sovrappongono a quelli della rete ecologica del PTRC, approvato con DGR n. 62 del 30/06/2020, con la relativa norma che demanda al PI la disciplina operativa ai sensi dell'art. 26 e 27 delle Norme Tecniche del P.T.R.C., e i corridoi ecologici secondari. Abbiamo poi il corridoio ecologico del PTCP che si estende lungo il fondovalle e le aree di connessione naturalistica del PTCP che salgono lungo i versanti occupando la maggior parte del territorio comunale.

In questo modo, gli aggiornamenti occorsi nel Quadro Conoscitivo a seguito dell'adeguamento alla banca dati provinciale hanno permesso di migliorare ed affinare alcune prescrizioni di carattere ambientale e la presente procedura di adeguamento al piano sovraordinato diventa un miglioramento dell'assetto normativo comunale in funzione della tutela e salvaguardia delle matrici ambientali coinvolte, con evidenti effetti e ripercussioni positive sull'intero sistema socio-culturale ed ecosistemico.

4. Analisi e verifica della rispondenza alle ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza (D.G.R.V. n. 1400/2017)

Come abbiamo visto, la proposta di variante urbanistica in esame, Variante n. 2 al P.A.T. del Comune di Cazzano di Tramigna attiene all'adeguamento allo strumento sovraordinato provinciale P.T.C.P. approvato con DGR n. 236 del 03/03/15 e divenuto efficace il 01/04/2015.

Gli aggiornamenti occorsi nel Quadro Conoscitivo a seguito dell'adeguamento alla banca dati provinciale hanno permesso di migliorare ed affinare soprattutto le prescrizioni di carattere ambientale con conseguente miglioramento dell'assetto normativo comunale in funzione della tutela e salvaguardia delle matrici ambientali coinvolte, con evidenti effetti e ripercussioni positive sull'intero sistema socio-culturale ed ecosistemico.

Dal punto di vista della valutazione di eventuali incidenze negative significative sui siti di interesse ecosistemico attuale non si ravvisano modificazioni rilevabili, mentre si possono evidenziare maggiori e più organiche misure di tutela e salvaguardia degli elementi di interesse naturalistico nell'azione congiunta dell'impianto normativo della pianificazione superiore. Gli interventi di trasformazione del territorio che possono comportare l'introduzione di nuove barriere, naturali o artificiali, in grado di interrompere la continuità della rete complessiva, come da normativa dei diversi livelli pianificatori (P.T.R.C., P.T.C.P. e P.A.T.) devono essere accompagnati da interventi di mitigazione/compensazione e operazioni che garantiscano efficacemente le possibilità di superamento dell'effetto-barriera previsto e quindi la persistenza delle connessioni ecologiche.

In generale l'espansione delle aree urbanizzate produce impatti negativi sulla componente del suolo, in particolare per le matrici di interesse ambientali, perché diminuisce il grado di naturalità e la diversificazione dell'assetto paesaggistico, oltre ad avere effetti irreversibili sulla frammentazione e destrutturazione del mosaico ambientale. Dal punto di vista dell'impatto sulla matrice "consumo di suolo", trattandosi di un mero adeguamento normativo ad un piano sovraordinato, la variante in esame non contempla nuove azioni strategiche per cui il tessuto territoriale non rileva interventi antropici riduttivi della specifica potenzialità, bensì un potenziamento dell'assetto normativo a tutela e salvaguardia delle emergenze di carattere naturalistico di valore.

Nello specifico si prende atto, e correttamente si provvede al loro inserimento nella documentazione del P.A.T., dell'approvazione nel P.T.C.P. di elementi quali la Rete viaria secondaria, i sentieri escursionistici e la strada del vino Soave e Arcole e la strada del vino Durello, azioni strategiche appartenenti allo strumento pianificatorio sovraordinato, il quale è già stato quindi sottoposto a specifico percorso di Valutazione Ambientale Strategica e relativa e specifica Valutazione di Incidenza Ambientale, conclusasi con esito positivo.

L'adeguamento al P.T.C.P. ha introdotto poi alcune tematiche, quali la rete ciclo-pedonale, al fine di incentivare l'utilizzo di mezzi alternativi all'autoveicolo, generando esternalità positive non solo per quanto attiene all'efficienza della rete viabilistica, con la riduzione di mezzi motorizzati transiti, ma anche all'interno del bilancio globale della sostenibilità ambientale, andando a diminuire le incidenze

negative in termini di emissioni atmosferiche, acustiche e inquinamento delle acque superficiali per dilavamento sede stradale.

Dal punto di vista dell'impatto sulla rete ecologica locale e sulle matrici della biodiversità, pertanto, non si ravvisano modificazioni del sistema attuale. Anche dal punto di vista delle presenze flora - vegetazionali e/o faunistiche presenti nell'ambito di interesse della variante, non si ravvisano modificazioni del sistema attuale.

In ragione delle caratteristiche intrinseche dell'operazione di variante urbanistica in esame (adeguamento allo strumento sovraordinato provinciale P.T.C.P.) e della distanza interposta tra le aree a valenza ecosistemica e l'ambito di variante, è possibile trascurare eventuali incidenze negative sulla matrice ecosistemica del sito in esame.

Dall'analisi della caratterizzazione dei siti di interesse comunitario sopra indicati e dai dati e informazioni ricavabili dai formulari standard, in correlazione con la natura e la specificità della proposta pianificatoria in esame, si evince che non sono rilevabili incidenze significative su habitat e specie, ai sensi delle sopraccitate direttive 92/43/CEE e 09/147/CE, in relazione a fenomeni di riduzione di superfici e ad eventuali e potenziali contaminazioni/ interessamenti del corso d'acqua o delle falde sottostanti la superficie (vettore matrice idrica).

Si può quindi ritenere esclusa la possibilità che si verifichino effetti negativi significativi diretti sulla rete dei siti sopraccitati, in conseguenza dell'approvazione della variante urbanistica in esame, quali riduzione di superfici di habitat, perturbazioni delle condizioni ambientali, interruzione di flussi flora – faunistici, scambi genetici, ecc.. A fronte di queste considerazioni, si possono quindi escludere incidenze significative negative sui siti della rete Natura 2000 in relazione all'intervento in esame.

In tal senso è stata predisposta questa analisi, a conclusione della quale si specifica che, ai sensi della recente D.G.R.V. n. 1400/2017, quanto proposto non è soggetto alla procedura per la valutazione di incidenza, ed, in allegato, è stata redatta questa relazione tecnica per definire la rispondenza alle ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza di cui sopra

Con D.G.R. n. 2200 del 27 novembre 2014 la Regione Veneto ha approvato il database della cartografia distributiva delle specie a supporto della valutazione di incidenza (D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., artt. 5 e 6). Per ogni specie è stata segnalata la presenza su di una cartografia distributiva strutturata sulla base di una griglia 10 x 10 km predisposta e gestita dalla DG Ambiente della Commissione europea e dall'Agenzia europea dell'ambiente. Tale griglia di riferimento differisce da quelle in precedenza utilizzate per rappresentare le specie della Regione del Veneto, principalmente basate sul reticolo UTM. A questo proposito è utile precisare che la trasposizione di dati sul reticolo menzionato a

partire da altri riferimenti geodetici, comporta di per sé errori di scalatura, che sono stati risolti sulla base del principio di precauzione, ossia ricomprendendo tutti i "quadranti" evidenziati nei lavori di riferimento.

Si fa presente che nel caso in esame l'ambito di variante (territorio comunale di Cazzano di Tramigna) presenta aree già urbanizzate nel fondovalle e nell'area più a sud che si apre verso la pianura e, pertanto, poco idonee allo stanziamento anche solo temporaneo di eventuali specie individuate in cartografia ai sensi della suddetta DGRV 2200/14, ed altre aree invece a valenza naturalistica, che possono costituire habitat idoneo allo stanziamento faunistico. In ogni caso, si specifica che con l'approvazione delle modifiche normative in conseguenza dell'adeguamento al piano sovraordinato (P.T.C.P.), il livello di idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di variante in argomento, rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014, rimane invariato e non risulta necessario reperire e garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate.

5. Conclusioni

E' quindi possibile affermare che, ai sensi dell'art. 6 (3), della Direttiva 92/43/Cee, la valutazione di incidenza non è necessaria per le proposte di modifica introdotte con la **Variante n. 2 al Piano di Assetto del Territorio del Comune di Cazzano di Tramigna (VR) di adeguamento al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)** e per la concretizzazione dei relativi interventi previsti, in quanto non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.

La presente Relazione si allega alla dichiarazione redatta secondo il modello riportato nell'allegato E della D.G.R.V. n. 1400/2017.

San Pietro in Cariano, 21/01/2021

ORDINE
degli
ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
CONSERVATORI
della provincia di
VERONA

Daniel Mantovani
11406
Arch. Daniel Mantovani
ARCHITETTO